## SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

# COMMISSIONI 8° e 9° RIUNITE

(8ª - Lavori pubblici, comunicazioni)

(9<sup>a</sup> - Agricoltura)

## 1° RESOCONTO STENOGRAFICO

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1980

### Presidenza del Presidente della 8ª Commissione TANGA

### INDICE

### Disegni di legge in sede deliberante

- « Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice » (979), d'iniziativa dei deputati Gamper ed altri; Fusaro e Orsini Gianfranco; Balzardi ed altri; Bettini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
- « Adeguamento dei sovracanoni dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonchè dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni » (214), d'iniziativa dei senatori Fontanari ed altri
- « Disciplina nei territori montani dei sovracanoni idroelettrici di cui alla legge 27 di-

PRESIDENTE										Pa	ıg.	2,	4, 9
DEL PONTE (													<sup>′</sup> 8
FASSINO (M													6
FONTANARI (													
missioni .													4
GIGLIA, sotto	segr	eta	ırio	à	li S	Sta	to	pei	r i	la	voi	ri	
								•					8, 9
pubblici .		•											
pubblici . La Porta (P MELANDRI (I	CI)							6,	7,	8	е	pa	ssim
LA PORTA (P	CI) CC)	•				•	•	6, 4,	7, 5,	8 6	e e	pa pa	ssim
La Porta (P Melandri (1	CI) DC) SI-D	N)	:	•	•	:	•	6, 4,	7, 5,	8 6	e e	pa pa	ssim ssim

cembre 1953 n 959 » (846) d'iniziativa dei

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

1º RESOCONTO STEN. (31 luglio 1980),

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

- « Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice » (979), d'iniziativa dei deputati Gamper ed altri; Fusaro e Orsini Gianfranco; Balzardi ed altri; Bettini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
- « Adeguamento dei sovracanoni dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonchè dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni » (214), d'iniziativa dei senatori Fontanari ed altri
- « Disciplina nei territori montani dei sovracanoni idroelettrici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 » (846), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice », d'iniziativa dei deputati Gamper, Piccoli Flaminio, Kessler, Moro, Zuech, Citaristi, Marabini, Zambon, Carlotto, Fioret, Pisoni, Brocca, Benedikter, Frasnelli e Cavigliasso Paola; Fusaro e Orsini Gianfranco; Balzardi, Cavigliasso Paola, Carlotto e Gargano; Bettini, Vagli Maura, Castoldi, Alborghetti, Brini, Colonna, Ciuffini, Amici, Binel-Triva, li, Cocco Maria, Dulbecco, Esposto, De Simone, Gatti, Ianni, Migliorini, Politano, Satanassi, Rindone e Amarante, già approvato dalla Camera dei deputati; « Adeguamento dei sovracanoni dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonchè dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni », d'iniziativa dei senatori Fontanari, Brugger, Mitterdorfer e Fosson; e « Disciplina nei territori montani dei sovracanoni idroelettrici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 », di iniziativa dei senatori Mazzoli, Tonutti, Vettori, Del Ponte, Venturi e Berlanda.

Data l'identità della materia, se non si fanno osservazioni, i tre disegni di legge saranno discussi congiuntamente. Dal momento che la Presidenza del Senato ha risposto positivamente alla nostra richiesta di discutere in sede deliberante i disegni di legge all'ordine del giorno, ritengo che si possa dare per acquisito il dibattito svoltosi in sede referente nella seduta del 23 luglio scorso.

Sono stati incaricati di riferire alle Commissioni riunite i senatori Salvaterra per la Commissione agricoltura e Fontanari per la Commissione lavori pubblici e comunicazioni. Prego pertanto i relatori di riferire alle Commissioni sui disegni di legge.

S A L V A T E R R A, relatore alle Commissioni. Signor Presidente, non avrei nulla da aggiungere alla relazione già svolta dal senatore Fontanari; mi corre però l'obbligo, sentita la discussione, di esporre delle brevi considerazioni anche se si tratta di ribadire cose già dette sia qui in Commissione, sia sulla stampa e sia dagli interessati.

Base della nostra discussione è l'articolo 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, il quale al primo comma recita: « Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzioni di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore a un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione ».

Questa lodevole decisione del legislatore di allora dimostrava grande sensibilità ai problemi e ai bisogni della montagna, perchè proprio qui era ubicata la massima parte di attività di sfruttamento elettrico e al tempo stesso il medesimo articolo riconosceva i danni che l'utilizzazione dell'acqua per uso elettrico arrecava alle zone interessate dallo sfruttamento. Probabilmente per disinformazione, proprio in questa Commissione, nell'ultima seduta, si è messo in dubbio, da qualche parte, che gli impianti idroelettrici, dopo la loro entrata in funzione, siano fonte

di danno ai comuni compresi nei bacini in cui grava la centrale di produzione. Contesto una simile affermazione, osservando che in diversi settori economici e sociali il danno esiste e persiste ed è certo che non deve durare per il futuro. Abbiamo tutta una serie di dimostrazioni pratiche del fatto: danni che derivano all'agricoltura, quali ad esempio l'impossibilità, per certe zone, di continuare in determinate colture; in alcuni casi si è determinato il degrado del pascolo e del bosco a causa delle gallerie, ma gli esempi che si possono citare sono tanti altri. Ho con me una dimostrazione pratica di quello che si è verificato nel comune di Molveno nel trentino, i danni verificatisi a Pejo, la diminuzione di portata d'acqua, fognature che non possono più operare.

Si può quindi affermare che l'origine del sovracanone è motivata dal danno persistente e reso irreversibile che la montagna e la sua gente spesso subiscono per l'impianto elettrico nell'economia agricola, forestale, nella stessa viabilità, rimanendo influenzati, in alcuni casi, anche i fattori climatici. Nonostante ciò si è dovuto constatare che il precedente legislativo dell'articolo 52 rimaneva spesso lettera morta perchè i comuni rivieraschi, spesso piccoli comuni della montagna, erano scarsamente dotati di mezzi finanziari necessari per poter in concreto fruire del beneficio previsto dall'articolo 52 dianzi citato. Proprio per ovviare a questa disfunzione, il legislatore era intervenuto con la legge del 1953, la n. 959, che aveva come scopo quello di assoggettare, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 53 del regio decreto, al pagamento di un sovracanone annuo per ogni kilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto della concessione. Mi preme sottolineare che con questa legge si veniva a parlare, oltre che del sovracanone, anche del bacino imbrifero montano, coi problemi inerenti ai consorzi, argomento che indubbiamente meriterebbe un approfondimento. Infatti nelle discussioni parlamentari all'epoca dell'approvazione di quella legge si era sempre detto che il sovracanone era dovuto per i danni provocati dagli impianti. Solo che in quella legge si stabiliva un atto di solidarietà concreta estendendo il beneficio del

sovracanone non solo ai comuni rivieraschi, ma a tutti i comuni che ricadevano nel bacino imbrifero.

Voglio ricordare, circa l'ammontare dei sovracanoni e i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, che si sono determinate notevoli modificazioni nell'assetto sociale ed economico di quelle zone e ciò si è verificato con minime spese di gestione: gran parte della somma è stata spesa in conformità alle linee programmatiche che i singoli consorzi deliberarono: quella legge ha assolto ad un ruolo, come ha ampiamente detto il relatore Fontanari, provocatore e insieme moltiplicatore degli investimenti. I vari consorzi hanno usato della più ampia libertà nell'utilizzo delle somme da essi amministrate, pur sempre nell'ambito delle prescrizioni della normativa citata. La vita dei consorzi si è svolta in concreta aderenza agli interessi locali, e che ciò sia avvenuto è dimostrato in primo luogo dalle deliberazioni dei comuni consorziati, che per mezzo del consorzio hanno contribuito concordemente al raggiungimento degli obiettivi che in sede di formulazione del bilancio annuale ciascuno di essi aveva approvato, e in secondo luogo all'attuazione delle decisioni prese da parte delle autorità tutorie.

Porto avanti questo discorso per agganciarmi all'articolo 5 del disegno di legge n 979, che può trovarci divisi. Certo non ci trova divisi la necessità di addivenire ad un aumento dei sovracanoni, ma forse ci dividerà quanto stabilisce quell'articolo 5 a proposito della disparità di trattamento tra i comuni. La formulazione dell'articolo crea in me forti perplessità, ma sono anche preoccupato per la sorte che il disegno di legge potrebbe avere se si addivenisse ad una modifica, creando un contenzioso tra Camera e Senato che provocherebbe profonde delusioni fra i comuni ricadenti in quei territori. Invece è urgente incrementare gli interventi in queste zone che, come è noto, sono le più deboli economicamente, dove abbiamo un forte esodo e dove, per le difficoltà sorte in questi ultimi periodi nel settore agricolo, specialmente in quello zootecnico, si potrebbe determinare addirittura il collasso. Richiamo, quindi, all'attenzione dei colle-

1° RESOCONTO STEN. (31 luglio 1980)

ghi, per le decisioni che prenderemo, queste contrastanti necessità onde cercare una opportuna via di uscita. A mio avviso, è opportuno, data l'urgenza esistente, approvare il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera, impegnando il Governo e tutte le forze politiche ad addivenire ad una razionalizzazione del disposto dell'articolo 5 nei riguardi dei comuni titolari dei diritti di sovracanoni.

PRESIDENTE. Comunico che le Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> hanno espresso parere favorevole; anche le Commissioni 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> si sono espresse favorevolmente, ma con osservazioni.

La 6<sup>a</sup> Commissione, « esaminati i disegni di legge in titolo, esprime parere favorevole. Osserva, per quanto attiene ai riflessi sulla finanza locale, che appare particolarmente condivisibile la disposizione di cui all'articolo 6 del disegno di legge n. 846 ».

La 10<sup>a</sup> Commissione, « esaminati i disegni di legge in titolo, a maggioranza, esprime parere favorevole osservando che, a prescindere da problemi costituzionali non di competenza della 10<sup>a</sup> Commissione, l'indicizzazione dei sovracanoni comporta, oltre ad incertezze di previsione da parte dei produttori, la probabile ripetizione dei gravi inconvenienti che analoghi meccanismi già producono sui costi di produzione. Inoltre, trattandosi di prezzi amministrati, sembrerebbe da preferirsi che i sovracanoni fossero periodicamente riveduti in relazione alle determinazioni CIP anzichè adeguati in funzione dei dati ISTAT».

FONTANARI, relatore alle Commissioni. Il senatore Salvaterra ha già messo in luce tutta la dinamica di questi disegni di legge; io aggiungo alcune considerazioni. Sia chiaro ai colleghi che questi danni, già in passato presi in considerazione dal legislatore, non si riferiscono all'epoca della costruzione delle centrali, ma sono danni che continuano a persistere. Ho portato la documentazione fotografica di un esempio eclatante che metto a disposizione delle Commissioni: un lago che era una perla turistica della mia provincia e che ogni anno si trova in una grave situazione a causa delle escursioni dei li-

velli d'acqua conseguenti alle esigenze del bacino elettrico.

Per quanto riguarda l'ENEL, cioè la disponibilità dell'ENEL ad assumersi muovi impianti, mi permetto di leggere alcune righe di una relazione del presidente dell'ENEL, fatta alla Commissione industria, di cui faccio parte: « Prima di pensare a soluzioni di emergenza, con il Parlamento che avoca di nuovo a sè le decisioni, sostituendosi alla mancanza di decisioni delle Regioni e dei Comuni, occorre tentare tutti i mezzi per ottenere il consenso a livello locale, anzitutto con incentivi molto maggiori di quelli dati finora. Bisogna passare da contributi una tantum ad un sistema che cointeressi la Regione anche alla vita della centrale: in altre parole, ad un incentivo che sia riferito al KWh prodotto. Una forma di incentivo potrebbe basarsi sul commercio interregionale di energia: una Regione che produce energia per il resto del Paese deve trovare un compenso per la parte esportata.

Un altro incentivo, riferito ai KWh prodotti, deve essere dato ai comprensori ».

Ho voluto riferire ciò perchè la politica dell'ente per i nuovi impianti idroelettrici o termoelettrici è giusto che sia ripresa anche per quelle strutture che sono state eseguite da parecchi anni e che hanno comportato danni per le popolazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MELANDRI. Sono stato molto attento agli interventi dei relatori, ho esaminato anche gli atti della Camera ed ho seguito il dibattito in sede referente. Condivido la preoccupazione di non ritardare ulteriormente, nei limiti del possibile, l'approvazione di questo provvedimento e ritengo che si creerebbero dei problemi se dovessimo introdurre modificazioni non concordate. Sono altrettanto convinto che se noi riuscissimo a trovare, al punto critico a cui siamo arrivati, una via di uscita possibilmente concordata tra tutti, allora il discorso dell'approvazione in seconda lettura da parte della Camera assumerebbe un aspetto abbastanza diverso. Le diversità che sono difficilmente superabili sono

1º RESOCONTO STEN. (31 luglio 1980)

diversità politiche; ma le diversità che attengono ad altri aspetti probabilmente sono più facilmente superabili.

Io ritengo che vi sia ancora bisogno di chiarimenti e mi rendo conto che forse dirò cose che già sono state dette, ma il fatto è che all'articolo 5 ci troviamo di fronte, in sostanza, a cinque gruppi, vale a dire: i comuni consorziati che, sciogliendosi i consorzi, finiscono nelle comunità montane; i comuni consorziati che, sciogliendosi i consorzi, invece non finiscono nelle comunità montane; i comuni non consorziati che vanno nelle comunità montane e i comuni non consorziati che non vanno nelle comunità montane; inoltre abbiamo i comuni che fanno parte di consorzi fra due regioni. Queste diverse categorie di comuni di fronte ad un medesimo problema, che è quello dell'utilizzo dei proventi derivanti da sovracanoni, vengono posti dall'articolo 5 su piatdiverse. Un comune che taforme avuto la buona idea di non consorziarsi rimane libero di utilizzare quello che crede. Un comune che non ricade nel territorio della comunità montana, che sia stato o non sia stato già consorziato, si vede regolate le modalità di riscossione. Invece, un comune che entra nella comunità montana, e non era parte di un consorzio, concede o non concede, a suo giudizio, alla comunità montana gli importi.

A questo punto io chiedo quale è la ragione per cui, di fronte ad un medesimo problema, dobbiamo costituire categorie diverse, cioè dobbiamo dare soluzioni diverse allo stesso problema. Vi può essere una ragione politica nel fatto di sciogliere o non sciogliere i consorzi dei bacini imbriferi montani. Io vengo da una regione dove ho sostenuto insieme con la maggioranza, che non era e non è del mio partito, la tesi della semplificazione della rete istituzionale e cioè di riassumere il più possibile le competenze su una zona in un unico ente. Anche in questo caso la tesi della semplificazione del tessuto istituzionale mi trova d'accordo. Potrebbe essere questa la divergenza di carattere politico, che non è facilmente sanabile, nel caso in cui ci si attestasse rigidamente, da parte di uno o più gruppi, sulla difesa dei consorzi — che peraltro hanno lavorato molto bene, ovunque si sono costituiti — oppure sulla non difesa dei consorzi. Se, per ipotesi, si superasse questo punto che riguarda il problema dello scioglimento o meno e del potere di scioglimento da parte delle regioni dei consorzi medesimi, io domando quale è la ragione in base alla quale alcune categorie di comuni vengono lasciate libere di gestire i proventi, mentre altre categorie di comuni non hanno altrettanta libertà ed anzi sono costrette a cedere quei diritti che ritengo siano inalienabili, proprio perchè si tratta di diritti con cui far fronte a danni che quegli stessi comuni, non altri, subiscono.

Non riesco a comprendere perchè noi dobbiamo disciplinare questa parte in un articolo di legge. Se mi si consente, si tratta di una evidente iniquità nei confronti di alcuni altri comuni, non so quanti. Certo, ci troviamo di fronte ad un gruppo non poco numeroso di comuni che vengono trattati in un modo mentre un gruppo di altri comuni vengono trattati in maniera del tutto diversa. Si dice che la comunità montana è un ente riassuntivo degli interessi dei comuni; io vengo da una regione in cui la struttura delle comunità montane probabilmente non ripete quella di altre zone del nostro Paese. È abbastanza noto che una larga parte del comprensorio di Bologna è classificata in comunità montane. Dico qui, tra parentesi, che quando si parla delle comunità montane della provincia di Bologna si chiede sempre se si intendono quelle di pianura o quelle di monte perchè, in realtà, per una strana classificazione dell'ISTAT relativa alle altimetrie e per la struttura molto elaborata dei confini di molti comuni dell'Emilia-Romagna che protendono lingue di territorio verso zone altimetriche molto più elevate, vengono classificati nelle comunità montane interi comuni che non sono montani, come per esempio quello di Cesena. E bene, dunque, che teniamo presenti queste situazioni che sono sostanzialmente diverse da quelle di altre zone del territorio. Se terremo fermo il dettato di questa norma, potrà verificarsi molto facilmente che in una comunità si abbia un comune su quindici soggetto di questi proventi e quattordici comuni che non abbiano niente a che fare con i danni che sono all'origione della determina-

zione del rimborso. È facile allora che accada che quell'unico comune debba dividere per quindici i proventi che gli derivano dai danni subiti soltanto dal suo territorio.

Mi pare, allora, che si dovrebbe seguire, sempre a maggioranza, la tesi dello scioglimento del consorzio, oppure si dovrebbe ripiegare su una seconda impostazione e cioè quella di lasciare così come è la prima parte dell'articolo 5, provvedendo però a trattare allo stesso modo i comuni che sono nelle stesse condizioni. Non si possono creare situazioni diverse, a fronte della stessa situazione nella quale determinati comuni sinora si sono trovati e continuano a trovarsi, per quanto riguarda la misura, l'entità, il modo di riscossione e di utilizzo dei proventi che derivano dal sovracanone.

Ripeto, vorrei capire la ragione politica, la motivazione che è alla base del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, testo che noi siamo preoccupati di varare. È vero che potrebbe essere meglio decidere subito, piuttosto che dovere attendere ancora chi sa quanto tempo, però vi è da considerare anche il problema di responsabilità, di coerenza costituzionale e di rispetto dei diritti acquisiti, il problema delle situazioni oggettive di alcune zone del Paese, che forse non sono state tenute presenti nella stessa misura con la quale sono state valutate le situazioni di altre zone. Io penso che se noi ci impegnassimo, forse riusciremmo a capire il perchè di questa strana introduzione di regimi normativi diversi a fronte di problemi che sono gli stessi e forse riusciremmo a superarla.

F A S S I N O. Mi ricollego alle preoccupazioni espresse dal relatore ed a quanto ha successivamente detto il senatore Melandri. È vero, infatti, che la nostra attenzione e preocupazione è tutta fissata sull'articolo 5 sul quale anche io desidero soffermarmi in modo particolare.

Non vedo la ragione per la quale, qualora si determini una maggioranza circa la formulazione di questo articolo, lo si debba approvare così com'è, anche se non escludo che si debba tener conto dell'urgenza di varare il provvedimento.

Nel disegno di legge si riscontrano indubbiamente, signor Presidente, disparità di trattamento tra i soggetti titolari di uno stesso diritto: tra i comuni montani consorziati, i comuni rivieraschi non montani consorziati e non consorziati, i comuni montani non consorziati, i comuni ricadenti nel territorio delle province di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda i comuni consorziati, le regioni potrebbero sciogliere i consorzi dopo aver consultato comuni e comunità montane; lo potrebbero fare, a mio avviso, anche contro la volontà degli stessi comuni che, essendo titolari del diritto in questione, sono quanto meno autonomi nello scegliere il tipo di gestione.

Per ciò che attiene ai comuni rivieraschi non montani consorziati e non consorziati, le regioni dovrebbero stabilire le modalità con le quali i comuni introiteranno i sovracanoni loro spettanti.

Per quanto concerne i comuni montani non consorziati, nel caso in cui i comuni ne facciano richiesta la gestione dei fondi verrebbe attribuita alle comunità montane.

Per i comuni ricadenti nel territorio delle province di Trento e Bolzano si applicherebbe invece l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, numero 235. L'articolo 8 stabilisce che le due province possono sciogliere i consorzi allorquando esprime il consenso la maggioranza dei comuni. A me pare che proprio questa sia la formulazione più corretta, che viene richiesta dai consorzi nel restante territorio nazionale e che sostanzialmente lascia intendere una partecipazione vera. Se non si stabilisce che le regioni decideranno sulla base del parere conforme della maggioranza dei comuni, non si avrà una reale partecipazione e i comuni dovranno subire talle decisione anche nel caso in cui non la condividano.

Mi sono soffermato, signor Presidente, soltanto sull'articolo 5 che ritengo sia il più importante e che non penso di poter approvare unicamente per ragioni di urgenza. Mi riservo di svolgere successivamente eventuali considerazioni sull'articolo 4.

LAPORTA. È stato detto nel dibattito che i diritti dei comuni verrebbero compromessi da decisioni delle regioni. Mi

domando a questo punto se il sovracanone sia o meno considerato una rendita, perchè mi sembra che si stia discutendo su una rendita alla quale non si vuole rinunciare. Non è però questo il problema; si tratta di un risarcimento per danni subiti dai comuni interessati per l'utilizzazione delle acque, ma non è certamente una rendita; è un sovracanone concesso ai comuni per risarcirli dei danni subiti, ma anche per provvedere ad eventuali incombenze che la presenza delle centrali pone ai comuni interessati.

Tra i compiti più importanti delle comunità montane non vi sono la difesa del suolo, l'uso e la destinazione del territorio? Non vi sono cioè le finalità cui è destinato questo sovracanone? Pongo questa domanda perchè non mi sembra che questo trasferimento alle comunità montane comporti un danno per i comuni interessati.

Vi è il problema dei comuni che non usufruivano di questo sovracanone e che fanno parte di comunità montane. Le decisioni delle comunità montane riguardano certamente tutto il territorio e non singole parti; pertanto, questi comuni verrebbero a godere di un beneficio. Ma l'entità del beneficio è tale da motivare tanta passione nelle argomentazioni? Il sovracanone in questo caso entra a far parte del bilancio della comunità montana, in cui si riversano moltissimi altri proventi certamente più consistenti di quanto non sia il gettito del sovracanone. Se una comunità montana è composta da cinque o sei comuni rivieraschi e uno non rivierasco, il fatto che ci sia un pizzico di solidarietà verso quel comune non disturberebbe certamente nè la coscienza degli amministratori nè la nostra, trattandosi di comunità che poi finiscono col trovarsi a vivere nelle stesse condizioni.

Il relatore ha parlato di cambiamenti persino climatici ed io non credo che questo riguardi soltanto i comuni rivieraschi; il clima, l'ambiente saranno certamente riferiti ai comuni rivieraschi ma potrebbero anche riguardare i comuni confinanti. Mi domando, cioè, se valga la pena di discutere con tanto accanimento rispetto al problema essenziale di dare soddisfazione ad una esigenza di giustizia per questi comuni, all'esigenza di rivalutare il sovracanone. Si tratta di una necessità che sovrasta tutti gli argomenti che sono stati esaminati, perchè la discussione sui diritti dei comuni, sui rapporti tra la regione e i comuni, tra il Ministero, che viene interessato quando si tratta di consorzi tra comuni ricadenti in più regioni, e questi comuni, mi pare che vada molto al di là del problema che stiamo discutendo; rischiamo di trascurare la necessità primaria di dare una risposta immediata alla richiesta di rivalutazione di questa entrata.

Abbiamo deciso di esaminare il disegno di legge in sede deliberante perchè siamo convinti dell'urgenza di provvedere. L'urgenza di provvedere ci ha portato a non esporre, nella precedente seduta, neanche quegli elementi che potevano indurci a presentare proposte di modifica. Riteniamo che le esigenze di perfezionismo debbano sottostare alla necessità concreta di dare immediatamente questa risposta. È certo che, qualora si approvino emendamenti, il provvedimento dovrebbe essere nuovamente esaminato dall'altro ramo del Parlamento, e ciò significherebbe un rinvio a tempi lunghi della soluzione del problema.

Ognuno di noi ha considerazioni da svolgere a sostegno o meno di questo provvedimento; ci sono altri colleghi che possono intervenire nel dibattito; abbiamo sentito i pareri di più Commissioni, sono state fatte alcune osservazioni. Se si richiedono modificazioni, sarebbe utile esaminare le motivazioni di queste osservazioni e concordare miglioramenti; si preparerà così un articolo 5 perfetto che definirà i rapporti tra regioni e comuni, tra comuni contermini, tra comuni di più regioni e il Ministero dei lavori pubblici, ma alla fine non credo che la sostanza del problema risulterà molto mutata. Compiremmo un lavoro certamente utile, ma il danno provocato dal ritardo nell'applicazione del provvedimento supererebbe i benefici determinati dal perfezionamento del disegno di legge.

Vorrei invitare i colleghi a rivalutare la sostanza del problema: questo provvedimento riguarda zone in cui si ha indubbiamente bisogno di una revisione del sovracanone per intervenire in difesa del suolo e svolgere meglio i programmi di investimento nei territori comunali; pertanto, una risposta immediata per la soluzione di questi problemi serve forse più di un dibattito generale sui rapporti istituzionali tra comuni e regioni.

Credo di aver manifestato con franchezza la mia opinione: spero che i colleghi rinuncino a presentare proposte di modifica.

DELPONTE. Vorrei innanzitutto dire che non accetto questo richiamo a far presto per la sensibilità che dobbiamo manifestare per i comuni e le popolazioni montane. A questo proposito potrei richiamare il disegno di legge presentato come primo firmatario dal sottoscritto insieme ad altri colleghi nel luglio 1977, precedentemente ai decreti Stammati, in un'occasione in cui i nostri comuni avevano più urgenza e necessità di essere aiutati dal punto di vista economico.

Fatta questa premessa, parlo per quanto concerne i problemi della mia zona montana, dove non c'è consorzio dei bacini. I comuni si sono messi d'accordo per un riparto. Però da anni ho continuamente richiamato il cattivo uso di questo indennizzo che veniva attribuito ai comuni. L'uso dell'indennizzo è stato rispettato laddove vi erano i consorzi dei bacini imbriferi montani, mentre si dice in una relazione che l'esperienza dei consorzi è stata alla base delle considerazioni e delle valutazioni che hanno configurato la comunità montana costituita successivamente con finalità di programmazione nell'economia delle zone montane.

Ora, quando nella relazione del senatore Fontanari si afferma che l'uso di questi proventi da parte dei comuni avrebbe dovuto determinare anche programmi di sistemazione montana, rimango veramente perplesso. Infatti, come è stato rilevato anche dal rappresentante del Gruppo comunista, il più delle volte questi proventi sono serviti non dico a sanare il bilancio, ma appena a pagare i segretari comunali. Vi parla una persona che rappresenta un territorio che in questi ultimi anni ha subito tre alluvioni, con danni incalcolabili, l'Ossola,

i cui comuni da anni ricevevano i sovracanoni e che, oberati da altre necessità, mai hanno potuto destinare questi indennizzi per interventi per l'assetto idrogeologico. Il fatto che in un nuovo provvedimento non si richiami un vincolo preciso per me è una carenza che avremmo dovuto affrontare.

Entrando nel particolare, non ripeto quanto già affermato sul piano della costituzionalità o meno, perchè si rendono partecipi di indennizzi comuni che non ne avrebbero il diritto, in un rapporto di proporzione di uno a quattordici - come è stato sottolineato dal collega Melandri — ma rilevo con rammarico il fatto che in nessun modo sono stati richiamati gli impianti idroelettrici di accumulo. Non riesco a capire perchè non si debbano tenere in considerazione questi impianti, che non erano stati riconosciuti prima nel testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933. perchè non vi erano. In una relazione mi sembra di aver letto che, poichè l'onere derivante sarebbe stato ben gravoso, l'ENEL avrebbe ritenuto di trovare una soluzione portando l'indennizzo da 4 mila lire a 4 mila e 500 lire per tutti. Questo è il peggior modo di attuare la giustizia, perchè distribuiremmo a tutti quello che invece di diritto dovrebbe andare ai comuni che sono danneggiati da questi impianti di pompaggio.

Ribadisco, quindi, il mio rammarico, perchè nel disegno di legge non è stato inserito ciò che riguarda questi impianti. Ritengo che sia una grave lacuna. Per l'ennesima volta dovremo emanare un provvedimento che non tiene conto di una nuova realtà successiva a quella in cui è stato emanato il testo unico sulle acque del 1933.

GIGLIA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. A mio avviso, è necessario decidere se vi sono ragioni di urgenza e quindi procedere all'approvazione del testo, oppure, se queste non sussistono, approfondire la tematica in oggetto.

Desidero evidenziare che questo testo ha avuto presso la Camera dei deputati una gestazione laboriosa.

1° RESOCONTO STEN. (31 luglio 1980)

A questo punto proporrei un aggiornamento per consentire alle varie parti politiche di approfondire l'argomento.

M I T R O T T I . Propongo fin d'ora di trovare un indirizzo comune, in modo da arrivare alla prossima convocazione già orientati più decisamente.

Poichè l'intervento del senatore Del Ponte mi è sembrato molto significativo, a questo punto riterrei opportuno che intervenissero altri colleghi per determinare un orientamento comune.

T O N U T T I . Ritengo opportuno accogliere la proposta del Sottosegretario, perchè mi sembra necessario approfondire l'argomento, essendo i problemi non di carattere politico ma tecnico.

M E L A N D R I . È evidente che non vi è il problema dell'opposizione allo scioglimento dei consorzi, ma quello di come vengono trattati i comuni dopo lo sciogli-

mento dei consorzi. Deve essere chiaro che l'articolo 5 ha una formulazione che porterà a delle disparità di trattamento per i comuni; io ritengo che la Commissione debba approfondire queste prospettive.

LAPORTA. Concordo con la proposta del Sottosegretario per il rinvio della discussione, per un maggiore approfondimento. Non oso affermare che vi siano dei diritti lesi, menomati, nel testo approvato dalla Camera dei deputati; sono, però, convinto che qualsiasi testo possa essere migliorato e perfezionato.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
11 Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI